



COMUNE DI ARAMENGO

Via Mazzini, 11-14020-Aramengo-CF. 80002990051-Tel./Fax 0141/909129

e-mail: aramengo@cst.asti.it – sito: www.comune.aramengo.at.it

ORDINANZA N. 12 del 15.11.2017

OGGETTO: PRESCRIZIONE DELL'OBBLIGO DELLA CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O CATENE DA NEVE PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI IN TRANSITO DURANTE LA STAGIONE INVERNALE DI OGNI ANNO, IN CASO DI NEVICATE, LUNGO L'INTERA VIABILITA' COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la D.G.C. n. 27 del 29.09.2017 – Atto di indirizzo per prescrizioni dell'obbligo della circolazione con pneumatici da neve o catene da neve per tutti gli autoveicoli in transito durante la stagione invernale di ogni anno, in caso di nevicate. Lungo l'intera viabilità comunale;

CONSIDERATO CHE le strade comunali costituiscono un collegamento prioritario ed essenziale tra le varie borgate del territorio comune, nonché per raggiungere le arterie di strade provinciali ed autostradali;

CONSIDERATO CHE la maggior parte delle strade comunali insiste su un territorio la cui conformazione morfologica ne definisce le caratteristiche di strade di collina;

CONSIDERATO altresì che nel periodo invernale i repentini sbalzi di temperatura, le precipitazioni nevose e le improvvise gelate che sovente si verificano lungo i tracciati stradali sono stati causa di pericolo e di impedimento della circolazione degli autoveicoli non muniti di speciali pneumatici o catene da neve, specialmente nei primi momenti dell'evento e comunque nei tempi necessari per attivare gli interventi di spazzamento neve, spargimento sale ed attività connesse;

CONSIDERATO, inoltre, che gli autoveicoli in circolazione privi degli accessori di cui sopra, trovandosi nella impossibilità di procedere hanno sovente determinato il blocco della circolazione anche degli automezzi muniti di pneumatici o catene da neve, nonché l'impedimento delle attività di pubblico servizio, soccorso stradale e sanitario;

DATO ATTO CHE l'Art.6 – comma 4 – lettera e) del D. L.vo 30.04.92 n. 285, come modificato con Legge 29 Luglio 2010, n.120, stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria Ordinanza, “prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”; ;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 ed in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

DATO ATTO CHE si ritiene che su tutte le strade comunali del territorio, pur in presenza degli idonei trattamenti preventivi invernali e di sgombero neve, durante il periodo invernale (novembre – marzo), a secondo della rispettiva collocazione altimetrica e morfologica, sia necessario per il miglioramento della sicurezza stradale disporre l'utilizzo da parte dei veicoli di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

VISTO l'art. 140 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i;

RITENUTO necessario adottare idonea ordinanza in merito ai sensi dell' Art. 6 - comma 4 – lettera "b" ed "e" del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. ed i.;

VISTO l'art. 4 – comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

RITENUTO necessario prescrivere disposizioni finalizzate alla sicurezza per la viabilità invernale;

VISTO l'art. 6 - comma 4 del D. Lgs. 30/04/1992 n 285 "Nuovo Codice della Strada";

RICHIAMATO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

Che, **dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno**, su tutte le strade comunali di competenza, i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra, ovvero che, per lo stesso periodo, anche se le criticità meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano a bordo mezzi antisdrucchio o speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ai sensi dell'art. 6. comma 4 lettera e) del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285/92 e s.m.i:

La presente ordinanza ha validità permanente e verrà resa nota al pubblico mediante l'installazione della relativa segnaletica stradale di cui all'Art. 122 Fig. II 87 del D.P.R. 495/92;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza, il mancato rispetto della quale comporta la sanzione prevista all'art. 6 – comma 14 – del D.L.gs 30/04/1992 n. 285.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale on-line del sito istituzionale del Comune ed affissa nei punti di affissione comunale;
- Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza agli organi delle forze dell'ordine.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell'art. 37 – comma 3 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495.

Aramengo, lì 15 novembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F. to (Arch. Monica Borello)